Prot. n. 0079284 del 20/06/2022 - [UOR: SI001070 - Classif. II/8]

STATUTO della FONDAZIONE

"Sicilian Micro and Nano Technologies Research and Innovation Center" (SAMOTHRACE)

Art. 1

Denominazione e sede

1. È costituita una Fondazione denominata: "Sicilian Micro and Nano Technologies Research and Innovation Center" (SAMOTHRACE)(di seguito la "Fondazione").

2. La Fondazione non ha scopo di lucro. La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice civile e leggi collegate ed è soggetta alla disciplina di cui all'art. 14 e seguenti del Codice Civile.

3. La Fondazione ha sede in Catania, via S. Sofia 97, Catania (presso il BRIT) e potrà istituire sedi secondarie e/o sedi operative in tutto il territorio nazionale.

Art. 2

Scopo e attività

1.La Fondazione è costituita per il perseguimento degli obiettivi indicati dal Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito "MUR") n. 3277 del 30 dicembre 2021 e ss.mm.ii. (di seguito "DD"), concernente l'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi

dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi dell'Innovazione – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa – Investimento 1.5, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

2. La Fondazione ha come scopo lo sviluppo del processo di innovazione, attraverso la promozione della ricerca scientifica e tecnologica e la valorizzazione della proprietà intellettuale, con particolare riferimento a: micro e nano tecnologie, incluse le relative applicazioni in ogni ambito disciplinare e le relative ricadute nel contesto socio-economico. Nell'ambito del suddetto scopo e ai sensi dei dettami indicati dal D.D. (in seguito anche programma) la Fondazione si pone l'obiettivo di essere l'Hub dell'Ecosistema dell'innovazione denominato SAMOTHRACE, quale soggetto attuatore e referente unico appositamente costituito per la realizzazione del relativo Programma, in collaborazione con Soggetti pubblici o operatori economici privati denominati "Spoke", quali soggetti esecutori presso cui sono localizzate le attrezzature e svolte le attività di ricerca, e con la partecipazione di ulteriori strutture pubbliche e private, in qualità di "Soggetti Affiliati".

3. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, anche dopo il termine del Programma di Ricerca di cui al comma precedente, la Fondazione potrà svolgere tutte le attività strumentali o accessorie che siano considerate necessarie o utili

per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali, nei limiti consentiti dalla normativa vigente. In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, la Fondazione può:

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;
- acquisire, accanto a quelle pubbliche, risorse provenienti da soggetti privati o su base competitiva;
- svolgere attività finalizzate a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura, incluse quelle di natura immobiliare;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui, nel rispetto della normativa vigente;
- svolgere in proprio o con altri soggetti pubblici e privati attività economiche o produttive, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per gli enti non-profit, al fine esclusivo di reperire risorse per la realizzazione delle proprie finalità;
- stipulare atti, contratti e convenzioni con privati, enti pubblici e istituti universitari, sia in Italia che all'estero;
- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre

in via accessoria e strumentale, di società, start-up, cooperative e reti, nonché partecipare a società del medesimo tipo.

4. Nello svolgimento della propria attività, la Fondazione si avvarrà prioritariamente del proprio personale e delle strutture messe a disposizione dai Membri e/o dai Sostenitori, nelle forme previste dalla legge. Le condizioni e le modalità di utilizzo di personale e risorse messe a disposizione dai Membri e/o dai Sostenitori saranno disciplinate da appositi regolamenti interni o da specifica pattuizione.

5. La Fondazione si potrà avvalere, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo nazionale e internazionale.

Art. 3

Durata

1. La durata della Fondazione è illimitata.

2. La durata di realizzazione del Programma di Ricerca e Innovazione della Fondazione, richiamato al comma 2 dell'art. 4 del DD, è stabilita – ai sensi dell'art. 8, comma 5, del DD – in 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data che sarà indicata dal decreto di concessione del finanziamento al Programma di Ricerca; ai sensi della medesima norma il MUR può autorizzare un'estensione del Programma di Ricerca (di seguito "il Periodo di Durata del Programma di Ricerca") comunque non oltre la data del ventotto febbraio 2026, salvo eventuale proroga concessa dal Ministero.

3. La Fondazione potrà proseguire la propria attività anche oltre il periodo di durata del Programma di Ricerca, nel rispetto delle sue finalità istituzionali.

Art. 4

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto da Fondo di Dotazione e Fondo di Gestione.

2. Il Fondo di Dotazione inziale ammonta ad euro ……. ed è apportato dai Membri Fondatori della Fondazione in sede di costituzione per l'importo di Euro 30.000 (trentamila\00) ciascuno.

3. Il Fondo di dotazione è composto altresì dai versamenti dagli altri Membri fondatori della Fondazione in sede di successiva adesione e dai contributi di ogni tipo effettuati a favore della Fondazione con espressa destinazione ad incremento del Fondo di Dotazione.

4. Il Fondo di dotazione può essere incrementato con delibera del Consiglio di amministrazione della Fondazione.

6. Il Fondo di Gestione è costituito:

a) dalle ulteriori contribuzioni dei Membri della Fondazione;

b) da beni mobili o immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione che non siano espressamente destinati al Fondo di Dotazione;

c) dalle contribuzioni dei Sostenitori della Fondazione;

d) da ogni risorsa destinata alla Fondazione riveniente ai sensi del DD e, più in generale, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

e) da ogni finanziamento, pubblico o privato, di cui la Fondazione possa avvalersi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, che non siano espressamente destinati al Fondo di Dotazione;

f) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie e strumentali;

f) da eventuali fondi derivanti dalle eccedenze dell'attività della Fondazione.

Art. 5

Membri della Fondazione

1. I Membri della Fondazione si distinguono nelle seguenti categorie:

- A) Ente Fondatore Proponente,
- B1) Enti Fondatori Pubblici vigilati dal MUR,
- B2) Altri Enti Fondatori,

(di seguito, congiuntamente, i "Membri della Fondazione"), tutti specializzati in competenze, tecnologie o funzioni coerenti con le finalità della proposta progettuale, e ciascuno coinvolto nel Programma di Ricerca della Fondazione in base alla propria specializzazione scientifica e capacità di innovazione ai sensi del dell'art. 4, comma 4, del DD.

2. In ogni caso, nel rispetto dei dettami dell'Avviso del MUR

D.D. n. 3277 del 30.12.2021, la maggioranza dei componenti degli organi di governo deve essere individuata dalle Università e dagli Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR di cui all'art.1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) del D.Lgs. 218/2016.

3. La qualifica di Spoke o di soggetto Affiliato non è condizione necessaria per assumere la qualifica di Membro della Fondazione. La qualifica di Spoke o Affiliato può essere assegnata in conformità al Programma anche in capo a soggetti che non siano Membri della Fondazione.

4. Tutti i Membri della Fondazione devono avere almeno una sede operativa sul territorio della Repubblica italiana.

5. La qualifica di Membro della Fondazione non è trasferibile.

6. Per il periodo di durata del Programma di ricerca ogni Membro della fondazione verserà un contributo ordinario pari al 3% (tre per cento) del costo di attività stabilito all'atto dell'approvazione del progetto, suddiviso in cinque rate annuali, la prima delle quali dovrà essere versata entro 30 giorni dalla costituzione della Fondazione.

7. I "Membri della Fondazione" si distinguono pertanto in:

(A) Fondatore Proponente

In relazione alla funzione svolta ai sensi degli artt. 1 e 4, comma 11, del DD, è Fondatore Proponente l'Università degli Studi di Catania con sede in Piazza Università, n. 2 Catania quale Soggetto Proponente – ai sensi degli artt. 2, 4 del DD –

della proposta progettuale relativa all'Ecosistema dell'innovazione Samothrace.

(B) Altri Enti Fondatori

B1) Enti Fondatori Pubblici vigilati dal MUR

Appartengono alla categoria gli enti che abbiano la qualifica di Università statali o Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR (quali definiti ai punti 7 e 8 dell'art. 2 del DD).

B2) Altri Enti Fondatori

Appartengono alla categoria degli Altri Enti Fondatori coloro che abbiano la qualifica di Università non statali, Enti Pubblici di Ricerca ovvero altri soggetti pubblici e privati altamente qualificati che svolgano attività di ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DD.

Art. 6

Ammissione di nuovi Membri della fondazione

1. Fermo restando quanto indicato all'articolo precedente, in particolare secondo quanto previsto dall'art.5 punto 2., è consentita l'ammissione di nuovi Membri della Fondazione successivamente alla costituzione della stessa, dietro formale richiesta dell'interessato al Consiglio di Amministrazione comprovante l'utilità dell'ammissione ai fini del raggiungimento dello Scopo della Fondazione.

2. Possono ottenere la qualifica di Membri della Fondazione i soggetti appartenenti alla categoria degli Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR e degli Altri Enti Fondatori che contribui-

scano all’accrescimento delle disponibilità patrimoniali della Fondazione nelle forme e nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione.

3. L’attribuzione della qualifica di Membro della Fondazione, ai sensi dei commi che precedono, è deliberata dal Consiglio di amministrazione. Quest’ultimo ha il compito di definire ove occorra anche lo spoke di affiliazione, in accordo con lo spoke medesimo.

4. Fino al termine del Programma di Ricerca di cui all’art. 2, c. 2, ai sensi dell’art. 19 del DD 3277 del 30.12.2021, le variazioni soggettive dei Membri della Fondazione sono consentite solo nelle ipotesi di operazioni straordinarie dei soggetti esecutori, quali fusioni e/o incorporazioni e nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 5, comma 2.

Art. 7

Sostenitori

1. Sono Sostenitori della Fondazione le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire agli obiettivi della Fondazione, (i) mediante un contributo annuo in denaro nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione e comunque almeno nella misura determinata negli atti di adesione al Programma;(ii) mediante contributi di tipo non finanziario ritenuti, caso per caso, necessari dal Consiglio di Amministrazione.

2. I sostenitori che sono partecipanti all’Ecosistema SAMO-

THRACE (Spoke e Affiliato), per il periodo di durata del Programma di ricerca, verseranno una quota di adesione di € 20.000 e un contributo ordinario pari al 2% del costo di attività stabilito all'atto dell'approvazione del progetto, suddiviso in cinque rate annuali, la prima delle quali dovrà essere versata al momento dell'adesione alla Fondazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con Regolamento la suddivisione e il raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.

4. Possono essere nominati Sostenitori anche le persone giuridiche nonché enti pubblici o privati od altre istituzioni aventi sede all'estero.

5. I Sostenitori sono ammessi, previa presentazione di domanda di ammissione indirizzata al Consiglio di amministrazione, che delibera l'ammissione con decisione insindacabile, tempestivamente comunicata all'aspirante Sostenitore.

6. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

7. I Sostenitori non sono Membri della Fondazione.

8. Sono Sostenitori della Fondazione tutti i soggetti facenti parte del Programma, Spoke o Affiliati, che non rivestano la natura di Membri della Fondazione. Essi sono tenuti ad adempiere regolarmente a quanto previsto dai Termini di adesione al Programma, secondo le modalità e le tempistiche ivi stabi-

lite.

9. La qualifica di Sostenitore della Fondazione può essere in ogni momento revocata dal Consiglio di Amministrazione, in caso di inadempienza agli obblighi da questo assunti e in ogni caso in cui ciò risulti necessario per il corretto perseguimento degli scopi della Fondazione. Resta fermo il dovere dei Sostenitori di adempiere alle obbligazioni assunte fino al momento della revoca.

Art. 8

Recesso ed esclusione

1. Al termine del Periodo di durata del Programma di Ricerca e Innovazione, e comunque non prima di 5 (cinque) esercizi a partire dall'atto costitutivo della Fondazione, i Membri Fondatori possono, e salvo diverso impegno assunto nei confronti della Fondazione, recedere dalla Fondazione, ai sensi e per gli effetti, per quanto compatibile, dell'art. 24 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata AR o tramite PEC al Presidente della Fondazione, con preavviso di almeno sei mesi, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. In caso di recesso, non spetta al Membro alcun diritto a rimborsi e liquidazioni di alcun genere ed ogni contributo versato resta acquisito dal patrimonio della Fondazione.

2. Il Membro della Fondazione può essere escluso dalla

stessa, qualora:

a. non versi la propria quota di partecipazione al fondo patrimoniale o di gestione, o gli eventuali contributi annuali richiesti ai soci dal Consiglio di Amministrazione o previsti dai Termini di adesione al Programma;

b. abbia svolto un'attività in conflitto con quella della Fondazione;

c. ostacoli il perseguimento dello scopo della Fondazione e non adempia agli obblighi di ogni genere assunti verso la Fondazione;

d. abbia cessato l'attività, se impresa individuale, ovvero sia stato posto in liquidazione, se società o ente, o ancora sia stato dichiarato fallito, sottoposto a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato liquidatorio o ad amministrazione straordinaria o estintive a qualsiasi titolo;

e. versi in situazioni di ogni genere, che siano vietate dal DD.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, debitamente comunicata al membro in questione via raccomandata o PEC, ed ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Il membro escluso potrà proporre opposizione al Tribunale entro trenta giorni. L'opposizione non sospende l'efficacia dell'esclusione, salva diversa determinazione del Tribunale. L'esclusione può essere

deliberata previa diffida a regolarizzare la posizione entro 30 trenta giorni, trasmessa via lettera raccomandata o PEC al membro in questione, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 9

Organi della Fondazione

1. Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente;
- l'Assemblea dei Membri;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori.

2. Tutte le cariche elettive hanno la durata di 4 (quattro anni). I componenti degli organi rimangono in carica fino alla ricostituzione del nuovo organo e sono rinnovabili.

3. Nei limiti di legge l'Assemblea determina le indennità di carica di tutti i componenti degli organi collegiali e del Presidente della Fondazione.

4. È fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi di cui sopra gettoni di presenza o premi di risultato, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Art. 10

Presidente

1. Il Presidente della Fondazione – anche in caso di cessazione anticipata – è nominato dal Rettore dell'Università degli

Studi di Catania, il quale è altresì titolare del potere di revoca e sostituzione. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che gli sono attribuiti dallo Statuto della Fondazione, nonché quelli delegati dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente resta in carica per la durata del suo mandato anche in caso di cessazione del Rettore dal suo Ufficio.

2. Il Presidente:

i) ha la rappresentanza legale e processuale attiva e passiva della Fondazione;

ii) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, stabilendo le materie da porre all'ordine del giorno;

iii) sovraintende al buon andamento amministrativo della Fondazione;

iv) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

v) sottoscrive gli atti della Fondazione;

vi) adotta eventuali provvedimenti di urgenza, sottoponendoli per la ratifica al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione collegiale.

3. Il Presidente può delegare taluni dei compiti di cui al precedente comma 2 ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione del Consiglio medesimo.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni e i poteri del Presidente della Fondazione saranno esercitati

dal Vice Presidente della Fondazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

Assemblea dei Membri della Fondazione

1. L'Assemblea è composta da tutti Membri della Fondazione, compreso l'Ente fondatore proponente.

2. Il diritto di voto è subordinato alla circostanza che il Membro si trovi in regola con il pagamento dei contributi. È ammessa la rappresentanza mediante delega scritta, conferita per la singola Assemblea.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente, dietro delibera del Consiglio di Amministrazione. Essa è inoltre convocata su richiesta di almeno un terzo dei Membri della Fondazione, i quali indichino le materie da trattare.

4. L'Assemblea è convocata, con avviso inoltrato almeno dieci giorni prima della data fissata, a mezzo lettera raccomandata A/R o con posta elettronica certificata o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione.

6. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura di ogni esercizio.

7. L'Assemblea:

a) esprime il proprio parere in merito ad iniziative intraprese dalla Fondazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, qualora richiesto dal Consiglio di Ammini-

strazione;

b) formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi ed obiettivi della Fondazione, qualora richiesti dal Consiglio di Amministrazione;

c) approva il Codice Etico e Deontologico;

d) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui al successivo art. 17, stabilendo, altresì, la misura dell'eventuale compenso, entro i limiti previsti dalla normativa vigente e delibera sulla eventuale revoca e/o sostituzione degli stessi;

f) approva il bilancio di esercizio, nonché la relazione annuale sugli indirizzi strategici e operativi della Fondazione contenente il programma delle attività;

g) delibera sulle eventuali modifiche delle Statuto, nonché sullo scioglimento e messa in liquidazione della Fondazione;

h) approva il regolamento di funzionamento dell'assemblea e gli eventuali ulteriori regolamenti interni della Società;

i) nomina e revoca il Collegio dei Revisori e il suo Presidente, stabilendo, altresì, la misura del compenso;

m) delibera su tutti gli altri argomenti previsti per legge ovvero su tutti gli argomenti che sono sottoposti al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione.

8. L'Assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza degli aventi diritto dei Membri della Fondazione. In seconda convocazione l'Assemblea è

validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, ad eccezione dei casi diversamente disciplinati.

9. Le deliberazioni sono assunte con il voto della maggioranza dei Membri della Fondazione presenti, a condizione che essa ricomprenda la maggioranza dei Membri di natura pubblica. Per le deliberazioni di scioglimento e liquidazione, di devoluzione del patrimonio, nonché quelle di fusione, scissione e trasformazione, occorre una maggioranza qualificata pari ai due terzi degli aventi diritto dell'Assemblea.

10. L'Assemblea può svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti della Fondazione, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

11. Le riunioni dell'Assemblea sono constatate da un verbale redatto dal Segretario, designato dal Presidente, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

12. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il

Presidente della Fondazione lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del Segretario non è necessaria.

Art. 12

Consiglio di Amministrazione

1. L'amministrazione della Fondazione è esercitata dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari, compreso il Presidente, da 5 (cinque) a 9 (nove) componenti, secondo quanto determinato dall'Assemblea.

3. La presidenza del Consiglio di Amministrazione è attribuita al Presidente della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

4. I componenti del Consiglio sono eletti secondo le modalità di cui all'articolo 17 del presente Statuto.

Art. 13

Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

1. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, oltre a non incorrere nelle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 del Codice Civile, deve: (i) essere in possesso di elevate competenze professionali nelle materie inerenti alle attività della Fondazione, ovvero in ambito tecnico/scientifico, gestionale, economico o giuridico; (ii) non

ricoprire un numero di cariche in altri soggetti pubblici o privati, tale da essere impossibilitato a partecipare fattivamente alle attività della Fondazione.

2. Il Presidente della Fondazione e gli eventuali Consiglieri delegati devono avere maturato una elevata esperienza di amministrazione e gestione della pubblica amministrazione o di società pubbliche e/o private.

Art. 14

Decadenza e revoca dei consiglieri di Amministrazione

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del Consiglio.

2. Sono cause di revoca dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

3. La revoca è deliberata dall'Assemblea dei Membri della Fondazione. Il Presidente è revocato dal Rettore dell'Università degli Studi di Catania.

4. Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione, diverso dal Presidente, l'Assemblea dei Membri provvede alla sua sostituzione, con le modalità previste dall'art. 17.

5. I Consiglieri nominati ai sensi del precedente comma scado-

no dalla carica insieme agli altri, al termine naturale del mandato.

Art. 15

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione compie tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per il raggiungimento dello Scopo della Fondazione, essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della Fondazione e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni, amministrando con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico nei limiti delle attribuzioni espressamente riservate ad altri organi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione assicura il corretto adempimento degli obblighi del soggetto attuatore (Hub) dell'Ecosistema dell'innovazione SAMOTHRACE, indicati all'art. 15 del Decreto, verifica il conseguimento delle milestones di Programma e approva il piano di ripartizione delle tranche di finanziamento ricevute dal MUR.

2. Spetta al Consiglio di Amministrazione:

a. nominare il Vice Presidente tra i suoi componenti;

b. su proposta del Presidente, approvare il progetto del bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea dei Membri;

c. su proposta del Presidente, approvare la relazione annuale sugli indirizzi strategici e operativi della Fondazione contenente il programma delle attività, da sottoporre all'Assemblea dei Membri;

d. adottare la pianificazione strategica ed il budget annuale;

e. deliberare l'eventuale aumento del Fondo Patrimoniale della Fondazione;

f. approvare il piano di reclutamento del personale e dei collaboratori;

g. nominare il Program/research manager (art. 4, comma 7 DD) ed i procuratori speciali;

h. delegare eventuali funzioni al Presidente, ulteriori rispetto a quelle previste dal presente statuto, salvi i limiti di cui all'art. 2381 c.c.;

i. autorizzare il Presidente a nominare procuratori speciali;

j. verificare il conseguimento delle scadenze (milestones) e degli obiettivi (target) previsti dal Programma di Ricerca, esercitando ove occorra ogni potere di controllo e verifica nei confronti degli Spoke e degli Affiliati;

k. definire gli assetti organizzativi e la macrostruttura interna, in conformità al Programma approvato ai sensi del DD;

l. nominare i componenti dei comitati consultivi.

Art. 16

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

2. L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno deve essere spedito con lettera raccomandata A/R o con posta elettronica certificata o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con posta elettronica almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'ora fissata per la riunione.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto in carica e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

4. Ciascun consigliere ha diritto ad un voto.

5. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che: (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ri-

cevere o trasmettere documenti.

7. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti nell'apposito libro verbali.

8. Il Consiglio di Amministrazione designa un Segretario del Consiglio, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico.

Art. 17

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

1. Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea, avendo cura di precisare se taluni di essi siano designati da uno specifico Membro fondatore di natura pubblica.

2. In caso di cessazione anticipata, l'Assemblea nomina il sostituto, previa designazione da parte del Membro di natura pubblica che aveva indicato l'amministratore cessato dalla carica.

3. L'Assemblea delibera la nomina dei nuovi amministratori, con le maggioranze previste dall'art. 11, fermo restando il potere di nomina del Presidente da parte del Rettore dell'Università di Catania, assicurando che almeno la maggioranza dei componenti – incluso il Presidente – sia designato dalle Università e dagli Enti Pubblici di Ricerca.

Art. 18

Program/research manager

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Program/research manager della Fondazione – ai

sensi dell'art 4, co. 7, DD – tra soggetti, esterni al Consiglio medesimo, muniti di comprovate capacità dirigenziali ed esperienza in strutture scientifiche. Il Consiglio di Amministrazione ne fissa l'emolumento ed è competente per ogni decisione concernente il rapporto di lavoro e/o collaborazione.

2. L'incarico di Program/research manager scade al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Resta salva la possibilità di stabilire una minore durata dell'incarico e il potere di rinnovo della stessa da parte del Consiglio di amministrazione.

3. Il Program/research manager svolge attività di gestione e coordinamento della Fondazione secondo quanto ad egli attribuito dal Consiglio di Amministrazione.

4. I poteri del Program/research manager, ed ogni eventuale loro successiva modifica, sono definiti dal Consiglio di Amministrazione mediante adozione di apposita delibera e, quando necessario, possono essere formalizzati mediante rilascio, a cura del Presidente, di apposita procura notarile.

Art. 19

Comitati Consultivi

1. Ove risulti utile o previsto dal Programma approvato ai sensi del DD e in ogni caso per il perseguimento dello Scopo della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina i seguenti comitati, aventi funzione consultiva non vincolante:

a. Lo Steering Committee.

b. L’Institutional Advisory Board.

c. Il Research & Innovation Advisory Board.

d. Altri eventuali comitati consultivi.

2. Il Consiglio di Amministrazione adotta un regolamento di funzionamento dei Comitati, stabilendo i compiti, i criteri di nomina, la durata dell’incarico e i compensi, in conformità al Programma approvato ai sensi del DD.

Art. 20

Collegio dei Revisori

1. La gestione della Fondazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, le cui riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

2. I componenti devono essere iscritti all’Albo dei Revisori Contabili.

3. Il Collegio dei revisori vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Formula altresì la propria relazione sul progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio è convocato dal Presidente, delibera a maggioranza e si riunisce con cadenza almeno trimestrale.

5. I Revisori possono essere revocati solamente per giusta causa.

Art. 21

Bilancio

1. L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

3. Il progetto di bilancio, corredato della relazione del Collegio dei revisori, deve essere depositato presso la sede della Fondazione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea. I Membri hanno diritto di chiederne copia.

Art. 22

Destinazione degli utili

1. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e vanno ad alimentare il Fondo di Gestione.

2. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

Art. 23

Scioglimento ed estinzione della Fondazione

1. Salva ogni inderogabile competenza dell'autorità governativa, in caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio verrà devoluto – con deliberazione dell'Assemblea che nominerà il

o i liquidatori, determinandone i poteri – in conformità all'art.31 C.C. ed alle indicazioni della normativa, anche speciale, tempo per tempo vigente, nel rispetto delle finalità della Fondazione. La delibera dell'Assemblea dovrà essere trasmessa alla Prefettura di Catania.

Art. 24

Norma di rinvio e clausole transitorie

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

2. In sede di atto costitutivo della Fondazione, il soggetto Fondatore Proponente, individuato nell'Università degli Studi di Catania, nomina un Amministratore Unico, il quale esercita provvisoriamente tutti i poteri del Consiglio di Amministrazione. Entro quattro mesi dalla costituzione della Fondazione, l'Amministratore Unico convoca l'Assemblea per la nomina di tutti gli Organi della Fondazione. L'Amministratore unico cessa dalle sue funzioni con la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25

Foro competente

1. Il Tribunale di Catania è competente per qualsiasi controversia tra la Fondazione ed i suoi Membri relativa all'interpretazione del presente statuto e\o collegata con l'attività della Fondazione, salva diversa e inderogabile competenza prevista dalla legge.